



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 500

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 26 novembre 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) Pag. 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 8

Plenaria » 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 12

4^a - Difesa:

Plenaria » 16

5^a - Bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) » 23

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 24

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	<i>Pag.</i>	32
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	33
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132)</i>	»	40
<i>Plenaria</i>	»	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133)</i>	»	42

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	43
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	61
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato minori</i>	»	80
<i>Comitato appalti</i>	»	80
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	81
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	86
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	88

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	91
---------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione),
9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare),
10^a (Industria, commercio, turismo)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari),
X (Attività produttive, commercio e turismo),
XIII (Agricoltura)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

*Interviene la commissione europea per il Commercio Cecilia
Malmström.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente CHITI comunica che l'odierna seduta si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con Bruxelles. Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* e su *youtube* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della commissaria europea per il Commercio Cecilia Malmström, sull'attuazione delle iniziative della commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea, con particolare riferimento all'accordo Transatlantico TTIP

Il presidente CHITI rivolge un indirizzo di saluto alla commissaria Malmström e introduce l'audizione.

La commissaria MALMSTRÖM svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, le senatrici BERTUZZI (*PD*), FATTORI (*M5S*) e PELINO (*FI-PdL XVII*), vice presidente della Commissione industria, commercio e turismo del Senato, il deputato KRONBICHLER (*SEL*), la deputata Maria Chiara CARROZZA (*PD*), il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il senatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*), presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, ed, infine, il deputato FRACCARO (*M5S*).

La commissaria MALMOSTRÖM replica agli intervenuti.

Il presidente CHITI, quindi, ringrazia la Commissaria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 26 novembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006 (REGOLA-
MENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Sottocommissione per i pareri

126^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2138) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**342^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 12,50.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015, con il quale si prevedono alcune misure urgenti per interventi nel territorio.

Nello specifico, l'articolo 1 interviene in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, mentre l'articolo 2 prevede interventi straordinari per far fronte alla situazione di grave criticità esistente in Campania in ordine allo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione al Comune di Reggio Calabria di un contributo di circa 10 milioni di euro, quale ristoro dell'onere sostenuto dal medesimo Comune per il rimborso delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

L'articolo 4 dispone, per l'anno 2015, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 5 reca una serie di disposizioni volte a consentire la valorizzazione delle aree su cui si è appena conclusa l'Esposizione universale di Milano 2015. In particolare, si prevede un intervento finanziario per la realizzazione di un polo scientifico tecnologico in collaborazione con l'Istituto italiano di tecnologia.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzati con priorità alla mobilità, alla tutela del decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie. Il quadro delle iniziative urgenti per la buona riuscita del Giubileo è completato con l'articolo 7, nel quale sono previste misure per garantire un maggior presidio del territorio in occasione dell'evento.

L'articolo 8 reca uno stanziamento di 10 milioni per le attività del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. In particolare, 2 milioni di euro sono destinati al supporto economico delle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro alla realizzazione di campagne di promozione strategica e di contrasto al fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*.

Al fine di sanare alcune criticità applicative che non hanno garantito la piena fruibilità delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche, l'articolo 9 modifica la disciplina della revoca dei relativi finanziamenti, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014. La misura è volta a riallineare i termini di scadenza dell'appaltabilità e della cantierabilità delle opere alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie prima della pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 10 prevede l'attribuzione alla Regione Sardegna della somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di migliorare il sistema di collegamenti aerei da e per l'isola, mentre con l'articolo 11 si stabilisce l'attribuzione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno per interventi nel settore delle linee metropolitane.

L'articolo 12 reca un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, per aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale. Parimenti, a interventi in materia sociale risponde la finalità dell'articolo 13, che prevede il rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'articolo 14 è volto a incentivare gli interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica per garantirne l'utilizzo sociale, scongiurando fenomeni di degrado urbano e di occupazione abusiva.

L'articolo 15 reca misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. In particolare, si prevede l'istituzione del Fondo «Sport e Periferie» per le iniziative del CONI, ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e favorire la sicurezza urbana.

L'articolo 16 incrementa a 140 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, relativo al credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo.

L'articolo 17 indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, complessivamente pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Infine, l'articolo 18 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di finanziare gli interventi connessi alle esigenze del territorio illustrati, anche al fine di utilizzare somme disponibili sul bilancio 2015, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria**257^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 12,40.**IN SEDE REFERENTE*

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA avverte, pur in assenza del rappresentante del Governo, che nel resoconto sommario della seduta di ieri è stato omesso di riportare il chiarimento espresso dal medesimo rappresentante del Governo in ordine ad una richiesta formulata dalla senatrice Mussini, circa la previsione dell'aggravante in caso di inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 589-bis, sesto comma, del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati. In proposito il Presidente evidenzia come sia stato posto l'accento sul fatto che la predetta aggravante sarebbe giustificata dalla particolare rilevanza dei profili risarcitori nella materia in esame.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati nell'allegato della seduta del 24 novembre scorso, a partire da quelli relativi all'articolo 2 del provvedimento in titolo.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua prima firma in quanto ritiene che proseguire l'esame del testo, a fronte di un'assoluta indisponibilità della maggioranza rispetto ad opportune proposte di modifiche, sia offensivo per la dignità dell'intera Commissione. Sono quindi ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.12, 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.37, 2.40, 2.41, 5.2, 6.1, 6.4, 6.6, 6.8 e 6.12.

Dopo che sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.

L'emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Sono altresì dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.23. Invece l'emendamento 2.24, posto in votazione, risulta non approvato.

Sono quindi dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28.

L'emendamento 2.30, posto ai voti, risulta invece non approvato.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.31 e 2.33, viene posto in votazione l'emendamento 2.34 che risulta respinto.

Con distinta votazione risulta altresì respinto l'emendamento 2.38.

Invece è dichiarato decaduto, per l'assenza del proponente, l'emendamento 2.39.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.42 che risulta anch'esso respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Per l'assenza del proponente sono dichiarati decaduti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

In ordine all'articolo 5, il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 5.1 per l'assenza del proponente.

Passando alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6, viene posto ai voti l'emendamento 6.2 che risulta non approvato.

Dopo che, per l'assenza del proponente è stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.3, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.5 e 6.7

Con riferimento all'emendamento 6.9, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), interviene in dichiarazione di voto, ribadendo l'importanza della proposta in esame che è volta a sanare la disparità di trattamento, in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, tra cittadini italiani e cittadini stranieri, conseguente alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati al testo in esame. Auspica quindi che il Governo e il relatore possano mutare il proprio parere sul testo richiamato, laddove nella seduta di ieri tale parere era stato contrario.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) chiede un chiarimento sul contenuto della proposta emendativa in esame, interviene anche il sottosegretario FERRI, che nel frattempo è sopraggiunto in Commissione. Egli fa anche una precisazione sul chiarimento formulato nella seduta di ieri in ordine alla richiesta della senatrice Mussini in relazione alla previsione di cui al nuovo articolo 589-*bis*, sesto comma, del codice penale. Al di là dei dubbi sollevati, egli ritiene che tale previsione comunque non comporti problemi di costituzionalità della norma richiamata e, in ogni caso, maggiori chiarimenti da parte del Governo saranno apportati in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo.

L'emendamento 6.9, posto in votazione, risulta respinto.

Sono dichiarati decaduti, per l'assenza del proponente, gli emendamenti 6.10 e 6.11, mentre risulta respinto l'emendamento 6.13.

Per l'assenza del proponente è altresì dichiarato decaduto l'emendamento 6.0.1, mentre con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Infine è dichiarato decaduto, per l'assenza della proponente, l'emendamento 6.0.6.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene rivolgendosi al rappresentante del Governo per chiedergli assicurazioni sul fatto che si possa

dare seguito, in tempi brevi, all'accoglimento del ordine del giorno G/859-1357-1378-1484-1553/B/1/2.

Il rappresentante del GOVERNO assicura la senatrice Mussini in tal senso.

SULLE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nonostante siano passati diversi mesi da quando in Commissione sono stati richiesti al Governo i dati afferenti alla situazione degli uffici giudiziari dopo la recente riforma della geografia giudiziaria, ad oggi nulla è pervenuto alla Commissione medesima. Chiede pertanto che sia reiterata tale richiesta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,05.

DIFESA (4^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che, in merito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del ddl 1581 (relativo alla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto), tutti i Gruppi hanno prestato il proprio consenso ad eccezione di quello della Lega Nord, che si è riservato di farlo pervenire alla Presidenza.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02284 a firma del senatore Pegorer e vertente sul caso di sfratto di un *ex* sottufficiale dell'Esercito da un edificio del demanio della Difesa di Trieste, rendendo noto, innanzitutto, che il primo maresciallo in congedo Filippo Sturniolo aveva avuto in concessione un alloggio militare, sito in Trieste in via Donadoni n. 19/21, il 12 aprile 1996, per il quale aveva mantenuto il titolo alla conduzione fino al momento del collocamento in congedo av-

venuto in data 11 aprile 2004. Dal 12 aprile 2004, il militare ha pertanto continuato ad occupare l'alloggio in qualità di *sine titulo*.

L'alloggio in questione è stato quindi incluso negli elenchi degli immobili da alienare, di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 rispondente, a sua volta, alle prescrizioni della legge n. 244 del 2007. In ragione di ciò, la competente Direzione del Genio della Difesa, il 19 febbraio 2013, nell'ambito delle procedure di alienazione, ha inviato al sottufficiale la proposta di esercizio dei diritti di prelazione/opzione all'acquisto della proprietà dell'alloggio in oggetto, ovvero la alternativa proposta di prosecuzione nella conduzione. All'interessato, come a tutti i casi similari, è stato pertanto offerto un ventaglio di possibilità, quali l'acquisto dell'immobile con diritto di prelazione, l'acquisto del diritto all'usufrutto, ovvero ancora la prosecuzione della conduzione alle medesime condizioni per un periodo di 5 o 9 anni (quest'ultimo caso in presenza di reddito inferiore a 19 mila euro o se ultrasessantacinquenne).

Quest'ultimo, però, a fronte dell'ampia gamma di soluzioni offerte, non ha esercitato alcuna delle facoltà previste dalla vigente normativa e per le quali aveva pieno diritto: per tali motivi, essendo scaduti irrevocabilmente in data 6 maggio 2013 i termini temporali di dette proposte, il Comando militare della Capitale ha avviato le procedure di recupero dell'alloggio.

Solo successivamente al mancato esercizio dei propri diritti, ad agosto 2013, il militare ha comunicato di appartenere alle fasce di protezione ai sensi della legge n. 104 del 1992, come da certificazione prodotta dalla consorte dell'interessato per «*handicap grave*», ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della citata legge. Questa nuova condizione, però, non ha potuto determinare la reviviscenza delle facoltà sopra indicate e, quindi, non ha consentito la riapertura dei termini scaduti.

Conseguentemente, la procedura per il recupero dell'alloggio, pur con l'applicazione di agevolazioni temporali per favorire sul piano fattuale le richieste dell'interessato, si è infine formalizzata con l'emissione dell'ordine di recupero coattivo, con la precisazione che tale attività sarebbe stata eseguita il 7 ottobre 2015 (pertanto a distanza di circa 2 anni dall'avvenuta perdita dei diritti di cui sopra, a riprova dell'assenza di qualsivoglia accanimento od azione persecutoria da parte dell'amministrazione). Nella stessa data, il sottufficiale ha consegnato al responsabile copia della lettera inviata dallo stesso al Presidente della Repubblica (e non, come sostenuto, un ricorso straordinario al Capo dello Stato), per chiedere la sospensione del recupero dell'alloggio.

Il richiamato responsabile, d'iniziativa, ha ritenuto di poter differire di 48 ore lo sfratto, ovvero al 9 ottobre successivo, data in cui, come noto, è stata data particolare attenzione mediatica all'evento.

Per espresso intendimento del Ministro della difesa le procedure di recupero dell'alloggio, di cui è cenno nell'interrogazione in esame, sono poi attualmente sospese, anche in considerazione del fatto che il caso specifico dovrebbe trovare opportuna soluzione sul piano generale, in quanto sono state predisposte e sono all'esame del Governo specifiche modifiche

alla normativa del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che consentiranno, per tutti coloro che non hanno esercitato in tempo l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, di permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta e poter quindi esercitare nuovamente il diritto di opzione al termine dello stesso procedimento.

Replica il senatore PEGORER (*PD*), rammentando che l'atto di sindacato ispettivo a propria firma origina da un fatto su cui gli organi di stampa avevano prestato particolare attenzione e che aveva visto altresì il coinvolgimento in prima persona di membri del Parlamento.

Esprime quindi l'auspicio a che gli intenti di riforma legislativa del Governo possano quanto prima concretizzarsi, anche in ragione del richiamo, operato nelle premesse dell'ultimo decreto ministeriale (A.G. n. 167) relativo alla gestione del patrimonio abitativo della Difesa, delle condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari in ordine alla possibilità, per talune particolari categorie di soggetti, di proseguire nella conduzione dell'alloggio.

Conclude auspicando che la Commissione rimanga sensibilizzata sul tema (anche con specifiche iniziative legislative che si collochino nel solco di quanto preannunciato dal rappresentante del Governo), e dichiarandosi comunque soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente LATORRE dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma (n. 224)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame la relatrice VALENTINI (*PD*), rilevando che i fondamenti normativi alla base del presente schema di decreto si rinvergono nell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (che prevedono lo strumento del decreto ministeriale per l'effettuazione, tra le associazioni interessate, del riparto dei fondi disponibili).

In particolare, la relazione illustrativa – predisposta dal Governo – precisa che il riparto a favore di ciascun sodalizio è avvenuto in analogia con il metodo già adottato per l'anno precedente. Nello specifico adottando criteri uguali per entrambe le categorie di associazioni considerate, il criterio si è basato sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per i costi fissi per il funzionamento delle strutture sociali,

sulla base del numero degli iscritti. Laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti presentati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata invece disposta una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per il funzionamento.

Prosegue quindi la propria esposizione rilevando che le risorse in questione sono stanziata sul capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa e sono volte a finanziare due categorie di associazioni. La prima è quella delle associazioni combattentistiche, in favore delle quali, per l'esercizio finanziario 2015, è stanziata, globalmente, la somma di 842.494 euro. Rispetto al milione di euro previsto dall'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (come modificato dalla legge n. 147 del 2013) e stanziato lo scorso anno, figura quindi una diminuzione di risorse, dovuta – secondo quanto precisa la relazione del Governo – all'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La seconda categoria di enti presi in considerazione dallo schema di decreto sono quindi le associazioni d'arma. Le risorse ripartite, in questo caso, ammontano a 624.412 euro. Anche in questo caso – e sempre per effetto degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia – vi è una leggera diminuzione rispetto alle previsioni fissate dalla tabella C allegata alla legge n. 190 del 2014 (che prevedeva, per il 2015, circa 684.000 euro). La somma è comunque superiore rispetto allo scorso anno, quando era stata stanziata la cifra globale di 598.165 euro.

Preannuncia, in conclusione, la presentazione di uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice AMATI (*PD*) pone l'accento sulla necessità di finanziare adeguatamente l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ed in generale tutte le associazioni combattentistiche e partigiane, in linea con lo spirito dell'ordine del giorno G/1699/1/4/Tab.11, accolto dal Governo nella seduta dell'11 dicembre 2014 e con i contenuti dell'emendamento 27.144 presentato al disegno di legge n. 2111, recante la sua firma.

Conclude auspicando che la relatrice possa tenere conto, nel predisporre il proprio parere, della presente problematica.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), pur riconoscendo l'indiscussa meritorietà dell'operato delle associazioni in questione, lamenta la mancanza di puntuali informazioni sul concreto operato delle stesse, cosa che, a suo avviso, impedisce una corretta valutazione dei criteri di assegnazione delle risorse adottati dal Governo. La relazione predisposta dal Governo non contiene infatti l'illustrazione dei singoli progetti finanziati, rendendo impossibile verificare se le risorse siano state opportunamente assegnate: mancano, altresì, i rendiconti e le spese effettuate dalle medesime associazioni relativamente ai progetti già finanziati.

L'oratore invita inoltre a considerare la possibilità di non prevedere stanziamenti in favore delle associazioni che non hanno presentato alcun

progetto, salvo che queste non dimostrino di svolgere attività di rilevanza sociale.

Conclude ponendosi problematicamente sul finanziamento di talune associazioni di reduci protagonisti di fatti storici risalenti ad un passato ormai molto lontano.

Si associa il senatore COTTI (*M5S*), ponendo in particolare l'accento sul problema da ultimo sollevato dal senatore Santangelo.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) esprime, invece, avviso favorevole sul provvedimento, ringraziando la relatrice per la puntuale ed esaustiva illustrazione.

Nell'esprimere avviso favorevole sullo schema di decreto in titolo e nel porre l'accento sulla meritorietà sociale dell'operato svolto dalle associazioni combattentistiche e d'arma, il senatore PEGORER (*PD*) invita il Governo fornire, per il futuro, ulteriori elementi per un'approfondita e ponderata valutazione degli interventi finanziari.

Il sottosegretario ALFANO, nel dichiararsi disponibile a fornire tutti gli elementi conoscitivi che la Commissione riterrà opportuno richiedere, precisa che ogni singola associazione considerata è già assoggettata dalla legislazione vigente a precisi obblighi di pubblicità del proprio operato e del proprio bilancio.

Il Governo, inoltre, sta già operando al fine di garantire il maggior contributo a quelle associazioni che non limitano la propria attività al solo funzionamento.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) esprime avviso favorevole sul provvedimento, rammentando la lodevole funzione di conservazione della memoria svolta dalle associazioni in questione.

Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Santangelo, pur riconoscendone la legittimità, rileva che le associazioni in questione sono beneficiarie, a fronte della loro opera meritoria, di contributi relativamente modesti.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) integra il proprio intervento precisando che alla base delle osservazioni svolte – comunque di natura squisitamente metodologica – vi è la necessità di una migliore comprensione dei criteri di riparto dei contributi adottati dal Governo, affinché la maggior parte delle risorse sia devoluta proprio alle associazioni più meritevoli.

Evidenzia pertanto l'inopportunità di procedere al voto nella presente seduta, riservandosi di abbandonare i lavori in segno di protesta qualora la Commissione ritenesse di decidere diversamente.

Ad avviso del senatore CONTI (*AL-A*) le considerazioni svolte dal senatore Santangelo appaiono meritevoli di attenzione e si associa alle richieste di ulteriori elementi informativi, aggiungendo tuttavia che il termine per pronunciarsi suggerisca di addivenire, in ogni caso, alla formulazione di un parere sull'atto.

Si associa il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) preannunciando tuttavia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto positivo su di uno schema di parere favorevole.

La relatrice VALENTINI (*PD*) invita a tenere conto degli sforzi profusi da molte realtà associative che, a fronte di scarsi contributi, sono mantenute in vita dai discendenti dei membri originari, che garantiscono l'apertura di musei e centri culturali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Nel ricordare che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il prossimo 30 novembre e nel reputare opportuno che si pervenga alla votazione dell'odierna seduta, invita la Commissione a tenere distinti i profili connessi con l'emanazione del parere da quelli concernenti specifiche indagini sull'operato delle associazioni.

In particolare, laddove la richiesta di elementi di dettaglio potrebbe sempre essere esercitata dalla Commissione, anche in sedi più proprie (afferenenti ai poteri di natura ispettiva), il non pervenire al voto di uno schema di parere precluderebbe un'importante opportunità di dialogo politico con il Governo il quale, scaduto il termine, potrebbe comunque procedere all'adozione del decreto.

Rileva, infine, che quanto osservato dal senatore Santangelo potrà comunque essere recepito, unitamente a quanto rilevato dalla senatrice Amati, come osservazione nello schema di parere che la relatrice riterrà di predisporre.

La relatrice VALENTINI (*PD*) si dichiara disponibile ad integrare il proprio parere nel senso da ultimo indicato dal Presidente e perciò propone uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), preso atto dello schema di parere proposto dalla relatrice, dichiara che la propria parte politica non abbandonerà i lavori della Commissione ma si esprimerà in senso contrario.

Previa verifica del numero legale, il predetto schema di parere viene infine posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 224**

La Commissione difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto della meritoria opera di conservazione della memoria storica e dei valori della Nazione, nonché dell'impegno sociale profuso dalle associazioni combattentistiche e d'arma;

considerato che l'articolo 2195 del Codice dell'Ordinamento militare prevede uno stanziamento annuale, per le associazioni combattentistiche e partigiane, non inferiore ad un milione di euro;

richiamato altresì l'ordine del Giorno G/1699/1/4^a/Tab.11 presentato presso questa Commissione nel corso dell'esame dello stato di previsione del Ministero della difesa dell'anno 2015, avente ad oggetto il mantenimento del suddetto impegno, accolto dal Governo nella seduta dell'11 dicembre 2014;

rilevata tuttavia, nella relazione illustrativa al provvedimento in titolo, l'assenza di dati dettagliati sui progetti da finanziare e sul contributo al funzionamento delle singole associazioni, nonché di informazioni sulla rendicontazione delle spese effettuate con riferimento ai progetti già finanziati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) invita il Governo – pur nella consapevolezza dei ristretti vincoli di bilancio – a garantire il mantenimento dello stanziamento di un milione di euro in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane;

b) invita altresì il Governo a fornire informazioni sui criteri adottati nel riparto dei contributi, nonché a corredare le relazioni illustrative dei provvedimenti futuri in materia con il dettaglio, per ogni soggetto beneficiario, delle somme erogate, rispettivamente, per il funzionamento e per i progetti ammessi al finanziamento, nonché con informazioni sulla rendicontazione delle spese sostenute.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 novembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

299^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 12,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 29 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicata in allegato, rinviandone ad una successiva seduta una compiuta illustrazione. Ritiene infatti prevalente l'esigenza di un esame preliminare da parte dei commissari, trattandosi di una proposta aperta a modifiche e a contributi in linea con l'approfondito lavoro compiuto nel corso dell'indagine, concernente, una materia oggetto, tra l'altro, anche nelle scorse settimane di misure significative. Auspica quindi che, in esito all'esame della proposta testé formulata, la Commissione possa raggiungere l'obiettivo di un documento ampiamente condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELATORE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO NELLA PRO- SPETTIVA DELLA VIGILANZA EUROPEA

La Commissione ha individuato tre questioni sulle quali intende esprimere una valutazione conclusiva: la separazione/divisione tra la tradizionale attività bancaria e quella finanziaria; gli effetti della vigilanza europea sul sistema bancario e le prospettive di riassetto del sistema; le misure sui crediti deteriorati e le sofferenze bancarie.

Divisione/separazione

Per quanto riguarda il progetto di introdurre disposizioni volte a separare, in misura più o meno incisiva, l'attività bancaria tradizionale da quella definibile *latu sensu* finanziaria, sono emerse con una certa nettezza, da un lato, la sostanziale inefficacia di misure applicabili solo nell'ordinamento interno, dall'altro, la consapevolezza che anche in sede europea il processo non sembra essere così robusto come appariva qualche tempo fa. D'altro canto, il sistema bancario italiano si caratterizza per una prevalente e maggioritaria attività di stampo tradizionale, che ha costituito anche il suo punto di forza nella crisi finanziaria.

La Commissione ha registrato, infatti, la prevalenza di indicazioni di cauta perplessità rispetto alle esigenze attualmente viste come prevalenti nel mondo bancario e nelle aspettative dei risparmiatori.

La separazione delle attività tradizionali di raccolta e impiego delle banche da quelle di *trading* incontra, da un lato, l'obiezione che una quota della redditività è assicurata dall'attività di compravendita dei titoli, e dall'altro, che al momento la questione di maggiore rilevanza – stante la bassa redditività dell'attività globale – è assicurare una certa capacità delle banche di generare utili in modo da rafforzare i processi di patrimonializzazione. La Commissione ritiene che proprio tale aspetto possa rendere più agevole una minima limitazione, restando fermo l'obiettivo che l'attività speculativa non può mettere a repentaglio la stabilità del singolo istituto e del sistema.

D'altro canto, la finalità principale della separazione consiste nel proteggere le finanze pubbliche dal rischio di dover intervenire per ricapitalizzare o sostenere finanziariamente le banche che dovessero entrare in crisi per un'errata valutazione del rischio connesso alla contrattazione di determinati titoli. Sotto tale punto di vista il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie in attuazione della direttiva europea cosiddetta BRRD

prevede già la compartecipazione diretta di azionisti e creditori nella ricostruzione del capitale delle banche in crisi, con un coinvolgimento delle finanze pubbliche solo in ultima istanza.

Vigilanza europea

Una delle lezioni della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano è stata l'esigenza di affiancare all'unione monetaria l'unione bancaria, intesa come una serie di istituti, organismi, regole e procedure armonizzate, in grado di valutare complessivamente per l'area euro la rischiosità delle banche e la tutela della stabilità finanziaria. Il meccanismo unico di vigilanza è lo strumento in grado di assicurare la vigilanza sulle banche più «significative».

Nel 2014 si è svolto l'esercizio di valutazione approfondita dei bilanci delle banche di tutta l'area euro, ai fini dell'avvio della vigilanza unica. Si è trattato di un'azione concentrata sui fattori fondamentali della rischiosità delle banche e della loro sensibilità agli *shock*. Da un lato, la Commissione prende atto che l'esito di tale esercizio (reso possibile anche grazie al notevole impegno della Banca d'Italia) è stato complessivamente positivo per le banche italiane, evidenziando carenze di capitale solo per alcuni istituti di credito. Allo stesso tempo, la Commissione ha valutato, anche con aspetti critici, il meccanismo di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione. Infatti, nonostante le banche italiane abbiano superato gli *stress test*, è apparso evidente lo squilibrio della valutazione indotto anche da scelte tecniche: gli scenari ipotizzati per i *test* sono apparsi per alcuni versi eccessivamente gravati da stime troppo pessimistiche o comunque ancorate a condizioni contingenti superate o in via di superamento; il peso attribuito ai titoli di debito sovrano in termini di apporto al raggiungimento dei requisiti di patrimonializzazione ha oggettivamente penalizzato le banche nazionali. Se è vero che le esposizioni verso il debito sovrano non sono esenti da rischi (e tale affermazione costituisce un'ulteriore di presa di coscienza dei mutamenti indotti dalla crisi finanziaria) e che quindi il trattamento prudenziale di tali titoli merita grande attenzione, la Commissione esprime la preoccupazione che l'adozione di coefficienti di ponderazione per il rischio o limiti alla concentrazione dei rischi relativi ai titoli pubblici possa incidere negativamente sulle banche italiane, in ragione dell'esposizione verso i titoli di debito pubblico. Si suggerisce comunque l'adozione di un criterio di gradualità, correlato ad un'attenta analisi del potenziale impatto sulle banche, sulla stabilità finanziaria e sulle operazioni di politica monetaria.

La Commissione, inoltre, prende atto che nel corso del 2015 non vi sono stati ulteriori esercizi di sostenibilità, così come è scontato che la predisposizione di *stress test* e di revisione della qualità degli *asset* consiste in un processo in divenire e non fermo all'esito di un risultato cristallizzato nel tempo.

Il sistema bancario italiano, cui sono state indirizzate risorse pubbliche largamente inferiori rispetto ai *partner* europei, vive una stagione di trasformazione del quadro complessivo, alla quale contribuisce certamente la nuova configurazione giuridica delle più importanti banche popolari.

Dopo gli anni della crisi e con le conseguenze sui bilanci bancari ancora rilevanti in termini di ridotta erogazione del credito, il sistema si è rimesso in moto: da un lato per fattori riconducibili alla ripresa economica, dall'altro per fattori esogeni e non da ultimo per le misure adottate dalla Banca centrale europea per garantire alle banche risorse a basso costo. Nei fattori endogeni vanno computate le misure adottate dal Governo – dalla rivalutazione delle quote azionarie della Banca d'Italia alla riforma delle banche popolari, dalla deducibilità integrale delle perdite sui crediti ai nuovi requisiti patrimoniali. Nello stesso tempo, soggetti molto rilevanti per il sistema quali le fondazioni bancarie e il mondo delle banche di credito cooperativo hanno iniziato un percorso di autoriforma, e cioè di elaborazione interna di nuovi assetti giuridico-istituzionali, volti a garantire una transizione verso un modello maggiormente rispondente alle sfide del rafforzamento patrimoniale e delle nuove regole di Basilea.

Inoltre con il recepimento della direttiva CRD IV sull'accesso all'attività creditizia e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ci sono stati interventi sulla *governance* in grado di estendere la trasparenza, la correttezza e il controllo degli organi di vertice, indirizzando le sanzioni per violazioni normative direttamente all'ente, nonché norme sui conflitti di interesse.

Va tenuto presente che il rafforzamento della patrimonializzazione è stato realizzato attraverso aumenti di capitale che hanno rafforzato le banche e gli intermediari creditizi, mentre è proseguita l'opera di contenimento dei costi operativi e gestionali.

La redditività del sistema complessivo rimane molto bassa e gli aumenti di capitale richiesti hanno certamente stressato le capacità dei soci e dei finanziatori. Tuttavia, la prospettiva ancora salda di sostegno della BCE potrebbe garantire una lunga stagione di basso costo di raccolta. Viceversa, la tendenza stabile dei bassi tassi di interesse rende più difficile un recupero di redditività in tempi rapidi.

In termini patrimoniali non va sottaciuto, inoltre, il peso della disciplina sul capitale delle banche in seguito al recepimento degli *standard* previsti dall'accordo di Basilea 3 nell'Unione europea, avendo le banche italiane adottato da subito i livelli minimi dei coefficienti di capitale in linea con quelli a regime.

La Commissione assicura l'impegno, in collaborazione con il Governo, a seguire da vicino l'operato della vigilanza, in modo da considerare, in una fase successiva, l'adeguatezza della normativa nazionale rispetto agli obiettivi generali dell'efficacia della vigilanza europea, a partire da quelle disposizioni che garantiscono efficacia, coerenza e omogeneità.

Va apprezzata l'istituzione del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che costituisce il secondo pilastro dell'unione bancaria. Si tratta di un meccanismo che traduce un'altra lezione della crisi, e cioè che

banche troppo grandi, complesse e sistemiche non possono essere lasciate fallire senza aggravare i rischi complessivi e i costi per la collettività della crisi stessa. Il sistema si fonda sull'assunto che soprattutto gli azionisti e i creditori si facciano carico dei rischi. Lo strumento del *bail-in* pone le perdite a carico degli azionisti e dei creditori, nel rispetto di un preciso ordine gerarchico. Chi investe in strumenti più rischiosi sopporterà prima degli altri le perdite o la conversione in azioni necessaria per la ricapitalizzazione delle banche. Dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passerà a quella successiva, ragion per cui appare remota l'eventualità che i depositanti (persone fisiche e PMI) – ferma restando la protezione del fondo di garanzia dei depositi fino a 100 mila euro – possano essere colpiti. La Commissione, oltre allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ha seguito la fase ascendente della proposta di direttiva cosiddetta BRRD, ha valutato in sede consultiva la legge di delegazione europea e si accinge ad esaminare lo schema di decreto legislativo di recepimento.

La Commissione non sottovaluta i rischi complessivi derivanti sia dalla profonda revisione della regolamentazione volta ad assicurare maggiori presidi di capitale e di liquidità che dalle politiche di vigilanza: tali rischi possono indurre comportamenti prociclici rispetto alla congiuntura, affievolendo di molto le prospettive di ripresa economica. In altri termini, pur consapevole dell'urgenza e della necessità di tutte le misure adottate, la Commissione sollecita un'attenta valutazione dei costi di aggiustamento. A tale riguardo, appare giusto sottolineare che un antidoto ai costi di aggiustamento, che potrebbero variare da giurisdizione a giurisdizione, risiede nella massima omogeneizzazione delle regole, anche per superare una certa macchinosità e complessità dell'architettura della vigilanza europea. La creazione di un *single rule book* bancario europeo è una prospettiva da perseguire con determinazione e convinzione, anche per superare in prospettiva l'impressione che le verifiche delle autorità abbiano come esito «vincitori» e «sconfitti» tra le banche europee.

Da ultimo, si fa presente che per l'area euro e per l'economia italiana un inasprimento rapido dei requisiti di capitale rischia di frenare l'offerta di prestiti aumentando peraltro i rischi di sostenibilità delle banche. L'attività di supervisione bancaria deve confrontarsi con le istanze di natura macro-prudenziale evitando politiche procicliche.

Le sofferenze bancarie e le esposizioni deteriorate

Le prospettive del sistema sono appesantite certamente dall'accumulo di esposizioni creditizie deteriorate, causati dalle difficoltà dei prenditori, sia imprese che famiglie. Esso si riflette sull'erogazione del credito. La stretta creditizia, ancorché forse in allentamento, è il fattore di maggiore ostacolo alla ripresa economica italiana: è emerso con chiarezza dalle audizioni che il nodo centrale dei prossimi mesi è rappresentato da un intervento volto a ridare energia e solidità all'attività creditizia. La gestione della qualità dell'attivo bancario è diventata, infatti, prioritaria al fine di

consentire al sistema di assecondare le opportunità di crescita e di diventare esso stesso un fattore trainante della ripresa economica. Nel corso delle audizioni è stata reiterata da più parti la richiesta di interventi che riducano i tempi e semplifichino le procedure di recupero dei crediti: si tratta di una riforma «a costo zero», ma dal chiaro e indiscutibile impatto positivo sui conti delle banche e quindi sulla loro capacità di smobilizzare i crediti e di riattivare linee di finanziamento. Tale indirizzo si è concretizzato con l'adozione del decreto-legge n. 83, convertito dalla legge n. 132 del 2015, che ha introdotto una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale, con lo scopo di ridurre i tempi e migliorare il processo esecutivo. Gli effetti di tale riforma saranno tanto più efficaci se consentiranno di colmare il divario esistente tra il valore di mercato e quello di libro delle posizioni creditizie. Non sfugge alla Commissione che la dismissione di crediti a valori inferiori a quelli stabiliti in sede di regole contabili europee (almeno 85 per cento) costituisce un parametro per identificare l'operazione come un aiuto di Stato.

Contestualmente, la Commissione sostiene il progetto di creare un mercato dei crediti deteriorati, con gli strumenti ritenuti più adatti.

Nel corso delle audizioni sono stati colti e segnalati alcuni miglioramenti del mercato del credito che si sono via via irrobustiti. La politica di *quantitative easing* della BCE ha consentito una diminuzione significativa del costo della raccolta bancaria, traducendosi in un graduale miglioramento del costo del credito.

Tuttavia il credito stenta ancora a espandersi verso le imprese: il fattore che rimane cruciale in tale fase è la liberazione delle risorse da destinare al finanziamento dell'economia. Per ottenere tale risultato la proposta della costituzione di un veicolo speciale cui conferire i crediti deteriorati, «ripulendo i bilanci» delle banche e restituendo ad esse un margine di manovra che oggi è piuttosto ristretto, appare la strada principale. Alcuni paesi dell'Unione hanno adottato con successo piani di separazione e successiva liquidazione delle esposizioni debitorie deteriorate. Si tratta cioè di prevedere la creazione di una società per l'acquisto e la gestione delle sofferenze bancarie sulla base di meccanismi di mercato e senza oneri per lo Stato. Contribuiranno ad avviare tale iniziativa prima di tutto gli effetti positivi che si determineranno grazie alle nuove norme sui fallimenti e alla deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni dei crediti e delle perdite su crediti; potrà crescere il valore iniziale dei crediti ceduti, ma anche il valore di mercato di tali crediti potrebbe accrescersi nel tempo. Contemporaneamente, per rafforzare definitivamente la redditività complessiva dell'operazione (che si potrebbe costruire come una cartolarizzazione dei crediti a beneficio di un soggetto giuridico separato, autorizzato a sua volta a reperire risorse a fronte dell'emissione di titoli con sottostante il valore degli stessi crediti ceduti) sarebbe strategico affiancare alla cessione uno strumento di garanzia pubblica il quale, operando ovviamente in ultima istanza e con particolari cautele e *caveat* (per evitare effetti di *moral hazard* da parte dei cessionari), possa dotare il mercato che si crea della fluidità e della liquidità necessarie. La Commissione sostiene

il Governo italiano nel confronto con le autorità dell'Unione, nella convinzione che, se ben delimitata e con le necessarie contromisure, la garanzia pubblica non sia valutata come un aiuto di Stato a singole banche, ma sia considerato un fattore sistemico di stimolo, anche alla luce di altri interventi di carattere finanziario che intendono aprire il mercato all'operatività di soggetti non bancari. Si tratta quindi di costituire un veicolo autonomo giuridicamente (la definizione «*bad bank*» non è appropriata, essendo uno strumento utilizzabile in caso di crisi bancaria per liquidare le attività di difficile realizzo), cui vengono conferiti i crediti, in grado di remunerare a sua volta i cedenti con le risorse reperite attraverso l'emissione di titoli e al quale sarebbe garantita una percentuale di incassi, in caso di insolvenza dei debitori originari, da parte dello Stato o di un organismo come la Cassa depositi e prestiti, che potrebbe anche entrare nel capitale del veicolo. Al di là di tali prefigurazioni, la Commissione ritiene urgente l'adozione di tali misure.

Rispetto alle soluzioni tecniche che saranno individuate, va tenuto presente che il percorso non è esente da rischi che vanno attentamente valutati: la redistribuzione del credito, senza vincoli e senza regole, è stato uno dei fattori detonanti della crisi finanziaria del 2008. Anche oggi l'abbondanza della liquidità dei mercati internazionali potrebbe dirottare ingenti risorse su operazioni che rischiano di vanificare i risparmi e i patrimoni se costruite senza gli opportuni accorgimenti. Per cui tutta l'operazione andrà condotta con cautela, con ampia condivisione, con attenta valutazione dei rischi, con l'avallo in sede europea. È opinione condivisa che le norme per il più rapido ed efficiente recupero dei crediti potranno avere un effetto positivo – il valore dei crediti ceduti al veicolo potrà crescere, con conseguenze positive sui bilanci bancari –, portando a compimento quell'opera di pulizia dei bilanci bancari che è stato uno dei *leit motiv* dell'indagine conoscitiva. Inoltre, se, come auspica la Commissione, sarà possibile affiancare a determinate categorie di crediti la garanzia pubblica, con l'assenso europeo, il rischio di una circolazione incontrollata e di produzione di cattivi titoli si attenua ancora di più. Infine, una volta avviata l'operazione, la leva finanziaria delle banche italiane si ridurrà e saranno più ampi i margini di erogazione del credito. E tuttavia, si ribadisce che la garanzia pubblica di ultima istanza, se concessa, non deve innescare un azzardo morale, per cui la cessione del credito potrebbe avvenire sapendo che l'intervento pubblico azzerà il rischio dell'acquirente.

Inoltre la remunerazione del veicolo speciale dovrà essere assicurata autonomamente dalla vendita dei titoli dei crediti cartolarizzati: gli scenari di bassi tassi di interesse non agevolano certamente le operazioni di collocamento.

Si ricollega a tale capitolo anche la questione della vendita *in bonis* di portafogli di crediti bancari acquistabili dalla BCE nell'ambito della decisione del 19 dicembre 2014: in tale caso non è vietata la concessione di garanzia statale sui titoli che hanno al loro interno quote di crediti ceduti con la configurazione di *ABS Asset backed securities*, avendo peraltro la

certezza che le risorse così acquisite dalla banca cedente sia trasferite all'economia reale.

L'adozione di misure rivolte al sistema bancario con il decreto-legge n. 83, nel solco delle risultanze delle audizioni costituisce un tassello di assoluto rilievo, soprattutto perché dimostra la consapevolezza politica del ruolo del sistema bancario nell'evoluzione delle dinamiche economiche e produttive, ma allo stesso tempo chiama le banche italiane a una grandissima responsabilità: tocca adesso a tutti i banchieri italiani meritare lo sforzo e la prontezza del legislatore per sostenere con innovazione, fantasia, rischio imprenditoriale e sfida del futuro la ripresa dell'economia. Tale richiamo in parte trova la sua origine da una notazione emersa nel corso dell'indagine (audizione dei rappresentanti della Banca centrale europea): in controtendenza con quanto sarebbe stato sperabile, le banche italiane hanno utilizzato le risorse a bassissimo costo del TLTRO per restituire alla BCE le linee di finanziamento precedentemente assorbite, ad un costo superiore. Nonostante quindi l'auspicio, ma anche le sollecitazioni ai più alti livelli, di utilizzare in maniera anticiclica la provvista a basso costo, per dare una spinta alla produzione e alle esigenze delle famiglie in difficoltà finanziarie, è prevalsa una logica di conservazione e di difesa dei risicatissimi margini. Tali scelte, pur comprensibili nella passata stagione, non potranno essere più condivise o sostenute poiché, come detto, il contesto giuridico e tributario è cambiato e le motivazioni del passato non reggono alla prova dei fatti.

In conclusione, la Commissione rileva che un intervento messo in campo nell'attuale congiuntura non avrebbe il significato di misure analoghe adottate negli anni scorsi in altri paesi dell'Unione (su tutti l'esempio spagnolo), poiché non si tratta di un salvataggio pubblico di singoli istituti di credito, ma di operazioni rivolte al sistema e di rilancio dello stesso e quindi della struttura produttiva nel suo complesso.

Una diversa prospettiva

L'indagine conoscitiva si è chiusa nel momento in cui è iniziato il percorso di definizione di regole comuni in Europa sul funzionamento dei mercati finanziari, con la pubblicazione del Libro verde sulla *Capital market Union*, per accompagnare lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative al credito verso il settore produttivo. Rientrano tra i campi di intervento il mercato delle cartolarizzazioni dei prodotti finanziari semplici e di facile valutazione, la facilitazione della negoziazione transfrontaliera di titoli, la definizione degli *standard* comuni per i collocamenti privati e altre misure di miglioramento delle condizioni di accesso ai mercati. Si tratta di una prospettiva comune che per l'Italia assume un carattere strategico, poiché la natura bancocentrica del sistema di finanziamento delle imprese ha da sempre costituito un fattore di debolezza.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 26 novembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 109

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria**197^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE*indi del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

La sottosegretaria BELLANOVA, nel rispondere all'interrogazione n. 3-02356, ricorda preliminarmente che la società Michelin Italia è stata interessata negli ultimi anni da una profonda ristrutturazione aziendale, che ha previsto un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali. Lo scorso 3 novembre, al fine di migliorare la competitività delle sedi del Gruppo presenti in Europa, la società ha annunciato la presentazione di un nuovo piano strategico, che prevede un investimento in Italia di 180 milioni di euro ed è focalizzato sul miglioramento della competitività dell'attività produttiva, la razionalizzazione dei prodotti semi-finiti e la riorganizzazione dell'attività logistica. Il piano, tuttavia, determinerà l'interruzione dell'attività di ricopertura degli pneumatici svolta nel sito di Alessandria, la chiusura degli stabilimenti di Fossano e di Tribano e la soppressione del magazzino dello stabilimento di Torino. Nel rilevare che non è stato richiesto al Ministero del lavoro alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, la Sottosegretaria fa presente che il Ministero dello sviluppo economico ha assicurato la più ampia disponibilità ad aprire un ta-

volò di confronto con tutte le parti coinvolte e che a tale proposito sono stati avviati i necessari contatti. Nel corso dell'ultimo incontro, svoltosi presso l'Unione industriale di Torino, le parti sociali hanno concordato di mantenere in Italia una parte della produzione dello stabilimento di Fossano, trasferendola presso quello di Cuneo, ed hanno esaminato la possibilità di creare nuovi posti di lavoro in conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione previsti nel piano strategico. Il confronto proseguirà il prossimo 2 dicembre. Assicura infine la massima attenzione del suo Ministero sulla vicenda, al fine di individuare le soluzioni più idonee per salvaguardare i livelli occupazionali della società.

La senatrice MANASSERO (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta e della disponibilità del Governo ad intervenire laddove le parti non riuscissero a conseguire un accordo. Raccomanda di tenere sempre alta l'attenzione sulla vicenda, molto delicata sotto il profilo delle ricadute occupazionali.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) conferma la sua proposta si esprimere parere favorevole.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra invece una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto).

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggioranza, approva il parere favorevole del relatore, restando conseguentemente precluso il voto sul parere contrario illustrato dal senatore Puglia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) ricorda che l'atto di Governo in esame nasce dall'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale al contesto norma-

tivo comunitario in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori per esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro, a seguito dell'adozione del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la conseguente modifica di alcune direttive che vertevano sulla medesima materia. Ritiene che ciò permetterà di proteggere meglio i lavoratori, indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche ed avrà un impatto incisivo soprattutto sulle imprese dei settori che contemplano il rischio chimico.

Passando all'esame dell'atto, si sofferma sull'articolo 1, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). L'articolo 2 introduce invece modifiche all'allegato C del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), allo scopo di definire i gruppi di rischio degli agenti biologici, mentre l'articolo 3 interviene sull'allegato I della legge n. 977 del 1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), con conseguente nuova classificazione degli agenti chimici e biologici.

Conclusivamente, il relatore precisa che, in base dell'articolo 4, dall'attuazione del provvedimento non si avranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE SUL COMPARTO METALMECCANICO

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) propone di mettere a disposizione della Commissione le risultanze di un'interessante rilevazione campionaria presentata ieri da Federmeccanica, avente ad oggetto le aspirazioni dei lavoratori del comparto.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAGLINI, PUGLIA E CATALFO SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B**

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» (Atto Senato n. 1880-B);

premesso che:

la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta. La giurisprudenza costituzionale, nella sentenza n. 420 del 1994, ha del resto richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione. Nella sentenza n. 155 del 2002 la Corte ha ribadito l'imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere «qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata»;

considerato che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame riduce il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati, eletti dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede un solo membro designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato. Sono altresì ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

pare del tutto evidente, dunque, che la maggioranza parlamentare e l'Esecutivo detengano integralmente il dominio assoluto sulla *governance* e sulla gestione della Radiotelevisione italiana, alla luce del meccanismo di nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria e, segnatamente, della figura dell'amministratore delegato;

in altri termini, contrariamente ai vincoli imposti dalla Costituzione repubblicana e dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge in esame cristallizza ed istituzionalizza, esasperandole, situazioni di predominio governativo, esemplarmente antitetico ad un sistema «plurale» dell'emittenza radiotelevisiva. La dipendenza oggettiva e soggettiva del sistema radiotelevisivo pubblico dal potere esecutivo, oltre a non risultare conforme a un ordinamento democratico, risulta non idoneo a garantire il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

in relazione alla compatibilità delle disposizioni della legge in esame con le sentenze della Corte costituzionale, si consideri che essa (nella sentenza n. 826 del 1988) poneva come un imperativo la necessità di garantire «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione». E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di «un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti»;

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione vigente considera «l'ordinamento della comunicazione» come materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni e ciò implica che il Parlamento deve limitarsi alla «determinazione dei principi fondamentali», essendo il resto di competenza del legislatore regionale;

al fine di realizzare una piena indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, le regole costituiscono un presupposto necessario, che deve accompagnarsi a un mutamento della mentalità, al radicamento della cultura dell'imparzialità, fra gli operatori del servizio pubblico e, soprattutto, nella classe politica, la quale fino ad oggi ha considerato la RAI un territorio da occupare, uno strumento subordinato ai propri interessi, un luogo in cui costituire un proprio feudo, secondo quella malintesa – ma purtroppo cristallizzata – concezione del pluralismo politico come spartizione di uno spazio pubblico piuttosto che luogo neutrale di rappresentazione della diversità politica, sociale e culturale del Paese. Così frainteso, il pluralismo politico ha finito, nella prassi, per contrapporsi a quei principi di imparzialità e di indipendenza dei quali avrebbe invece dovuto costituire un corollario. Il disegno di legge in esame costituiva l'occasione per prevenire alla radice l'influenza dei partiti e del Governo sui vertici della società concessionaria e su tale assunto avrebbe dovuto esercitare la sua più rilevante missione innovativa, nella consapevolezza che il tema della *governance* della RAI è strettamente connesso ad altri aspetti del sistema pubblico radiotelevisivo, che necessitano anch'essi di essere celermente rivisitati. In primo luogo, è da chiedersi se la piena indipendenza dell'emittente pubblica non sia insidiata, in radice, dall'attuale assetto dei rapporti tra la RAI e il suo azionista, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, cioè il Governo;

il canone di ragionevolezza avrebbe voluto una inversione dell'ordine della discussione, partendo dalla definizione della missione del servi-

zio pubblico per poi approdare alla riorganizzazione dell'azienda dopo ampio dibattito pubblico, capace di affrontare i temi del pluralismo, dell'indipendenza, dell'autonomia e, non da ultimo, della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. Si è invece di fronte, a un immediato rafforzamento del ruolo del Governo nella definizione della missione aziendale. Rafforzamento non in linea con la giurisprudenza costituzionale, ribadito ulteriormente dall'articolo 2, riguardante la cosiddetta *governance*, nella parte che riguarda i poteri di nomina, laddove si sancisce anche numericamente, in rapporto alle altre istituzioni, un più pregnante controllo dell'Esecutivo sul consiglio di amministrazione. Tutto ciò peraltro, rischia di contribuire ad una ulteriore retrocessione dell'Italia nella classifica mondiale della libertà di stampa (realizzata annualmente da Reporters Sans Frontières) nella quale è già passata, tra il 2014 e il 2015, dal 49° al 73° posto;

si sarebbe potuta e dovuta immaginare una procedura di nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI da affidare ad una Autorità davvero indipendente, intervenendo a tal fine anche sulla legge istitutiva dell'Autorità stessa. L'obbligo di un avviso di sollecitazione pubblica, l'individuazione di precise e più stringenti competenze dei candidati consiglieri di amministrazione, accanto ai requisiti di indipendenza – cioè non aver ricoperto cariche governative, politiche, elettive e partitiche nei sette anni precedenti la nomina – nonché ai requisiti di onorabilità, l'esame parlamentare del programma dei candidati sono tutti elementi innovativi che non è dato rivenire nel presente disegno di legge. Il quale, in definitiva, non può dirsi aderente alle costanti raccomandazioni del Consiglio d'Europa e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che, da ultimo, nella sentenza n. 69 del 2009 ha richiamato con forza il principio – a sua volta affermato nella storica pronuncia n. 225 del 1974 – secondo il quale è indispensabile che gli organi direttivi della RAI non siano «direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante del potere esecutivo». La ricerca di una separazione effettiva fra potere esecutivo e concessionaria pubblica è ancor più necessaria oggi, alla luce della nuova legge elettorale che rischia di consegnare l'intero meccanismo – dal consiglio RAI ai suoi vertici – nelle mani del Governo *pro tempore*;

valutato, in particolare, che,

per i consiglieri e per il presidente del consiglio di amministrazione, manca, nel testo in esame, un regime efficace di incompatibilità con qualsiasi incarico pubblico o privato, nonché con l'esistenza di un qualsiasi interesse nelle imprese operanti nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, della pubblicità o in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla RAI o alle società collegate. Parimenti, mancano una penetrante revisione delle funzioni del consiglio di amministrazione ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo parlamentare e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ma anche, e soprattutto, dei cittadini – cioè i fruitori del servizio pubblico radiotelevisivo;

la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 del nuovo articolo 49-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (la cui introduzione è prevista dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame) nello stabilire che l'inadempimento da parte dell'amministratore delegato degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione «*costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista*» appare alquanto generica e potenzialmente poco efficace;

in generale il provvedimento in esame non affronta le gravi questioni in merito al lavoro all'interno dell'azienda radiotelevisiva di Stato, a partire dalla diffusione abnorme e protrattasi nel tempo dell'utilizzo di contratti atipici e precari quale modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro di una gran parte dei lavoratori Rai;

esprime

parere contrario.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 novembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DI LEGAMBIENTE SUL TEMA
DELLA FISCALITÀ AMBIENTALE E DELLA RICONVERSIONE DI IMPIANTI PRODUT-
TIVI PER LA COGENERAZIONE DI ENERGIA*

Plenaria

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente MARINELLO ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 13^a Commissione permanente del 24 novembre 2015, si è preso atto dell'assegnazione alla 1^a Commissione permanente, in sede referente, del disegno di legge n. 2068, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, disposta dal Presidente del

Senato il 13 ottobre 2015. In tale sede, è stato evidenziato che i contenuti del disegno di legge in parola afferiscono alle competenze della Commissione ambiente, avendo ad oggetto aspetti organizzativi del sistema di protezione civile che determinano le modalità e le condizioni per lo svolgimento di tale servizio pubblico, incidendo fortemente nella gestione delle concrete situazioni di emergenza. In particolare, l'articolo unico del disegno di legge individua gli ambiti operativi per i quali procedere alla ridefinizione degli aspetti organizzativi, prefigurando gli elementi sostanziali del sistema di protezione civile nazionale e le sue materiali modalità di funzionamento. Inoltre, nel fissare i principi e i criteri direttivi della delega legislativa, vengono identificate le tipologie di rischio per le quali si esplica la stessa azione di protezione civile e si definisce il raccordo delle attività di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli di governo con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione dei diversi ambiti territoriali. Il disegno di legge prevede anche che la delega venga attuata individuando i livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi e commisurando questi ultimi alla loro intensità ed estensione, nonché alla capacità dei territori di farvi fronte. Ad avvalorare tali considerazioni, segnala che il relativo Atto Camera (AC 2607) è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione permanente – Ambiente, territorio e lavori pubblici. Sulla base delle considerazioni esposte propone di sollevare conflitto di competenza sull'assegnazione del disegno di legge n. 2068.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE invita i componenti della Commissione ad una particolare attenzione nella scelta degli auditi per evitare – come recentemente accaduto – di convocare in audizione soggetti nei confronti dei quali sono in corso procedimenti giudiziari di particolare gravità.

La senatrice NUGNES (M5S) fa presente l'impossibilità di prevenire *a priori* episodi come quello segnalato dal Presidente, peraltro già verificatisi in passato.

La senatrice MORONESE (M5S) osserva che la notizia a cui fa riferimento il Presidente è successiva all'audizione e che, comunque, la specifica competenza dell'audito si è rivelata utile per le finalità istruttorie dell'affare assegnato.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri e di oggi, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile,

saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 133

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE SERGIO COSTA, COMANDANTE REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA REGIONE CAMPANIA E DELL'INGEGNER MICHELE CAPASSO, COMANDANTE PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 590 (EX CAVA DI TUFO MONTI IN MADDALONI)

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

C. 3444 Governo, approvato dal Senato

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 3444 e parere favorevole sul disegno di legge C. 3445 e relativa Nota di variazioni C. 3445-*bis*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatrice*, comunica che il disegno di legge di stabilità per il 2016 è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, si rammenta, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil (divenendo quindi un accreditamento netto). A tal

fine il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee nell'ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013: in tale Documento il Governo, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del Pil esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea. Rilevo che il disegno di legge consta di un articolo unico, composto da 556 commi. Passando all'esame delle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, i commi 8-24 e 28-30 apportano sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari. In particolare, i commi 9-11 provvedono al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo a tal fine specifiche esenzioni dall'IMU: I commi 12-14 eliminano la TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale, dispongono un'aliquota ridotta per gli immobili-merce ed estendono l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero - IVIE. I commi 15 e 16 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16). Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (comma 17). I commi 18-21 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari. È abrogata l'Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 22). Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (comma 23), mentre per gli immobili non esentati i comuni possono maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille (comma 24). Per effetto delle modifiche apportate al Senato, sono fatte salve le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state espletate le procedure relative alle pubblica-

zioni previste dalla legislazione vigente. Tra le ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato, segnala l'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), e per gli immobili concessi in comodato a parenti disabili entro il secondo grado, in linea retta o collaterale; l'estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014; l'introduzione di una riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 28 e 29). Il comma 26, mediante l'introduzione di un comma 6-bis all'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede un'esenzione IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano. I commi 44 e 45, inseriti dal Senato, estendono l'applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. Il comma 124 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa. Il comma 126 dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del D.L. 90/2014, ossia le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possano procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il comma 128 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed allo stesso tempo sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. I commi 243 e 244, inseriti nel corso dell'esame al Senato, apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, dettata dal decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare, il comma 243 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché

a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. I commi 246-249 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Il comma 250, introdotto al Senato, dispone che la regione Lombardia (o l'ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali pubbliche che riconoscano l'esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 258 dispone che, nelle more dell'espletamento della gara per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all'uopo già stanziare, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima). I commi 289-304 concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 290 e 291), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 292 a 302) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri (commi 303 e 304). I commi 305 e 306 prevedono che in alcune regioni si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali. Al riguardo, si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le re-

gioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. Il Senato ha escluso le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito dei commi in esame. I commi da 312 a 323 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 324 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza). Il comma 325 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale *standard* per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro. Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. I commi 326 e 327, inseriti al Senato, recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure. Il comma 326 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. Il comma 327 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l'altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Il comma 337 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il comma 338 dispone, a decorrere dall'anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. Il comma 339 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 da destinarsi agli enti locali della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi sostenute in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari. Il comma 363 riduce le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. La riduzione è pari a 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. Il comma 371 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza

della ciclabilità cittadina. A seguito di una modifica approvata al Senato è stata introdotta la possibilità di finanziare anche progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I commi 388-390, determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019, in particolare: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome; nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stata aggiunta una precisazione testuale che riguarda la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 388); per le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro e confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell'auto coordinamento e della Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio (commi 389 e 390). I commi 391-392 riguardano la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario; a tal fine è attribuito ad esse un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». I commi 393-402, inseriti nel corso dell'esame del Senato – intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato alcune norme della Regione Piemonte circa l'utilizzo di tali anticipazioni. La sentenza ha in particolare precisato che in nessun caso l'anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. I commi in questione riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (AS 2133), decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo comma 406 prevede l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. I commi 403 e 404 – inseriti al Senato – riproducono il disposto dell'articolo 2 del citato decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Le misure sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme

indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell'AIFA, ove si verifichi una differenza tra l'importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA. I commi da 407 a 412 e da 415 a 429 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali). Il comma 439 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. I commi 440-448 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevedono altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Recano inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia. I commi da 453 a 464 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, (commi 453-461) da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali). Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 462-464 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti. Il comma 465 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso

l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla suddetta data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma in esame al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico I commi dal 466 al 468, inseriti nel corso dell'esame al Senato concernono la disciplina riguardante l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il comma 496 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il comma 549 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente – al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA – prevede, per il 2016, in termini di competenza, entrate finali per circa 550 miliardi di euro e spese finali per 561,4 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2016 a circa 11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto sia alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (52,3 miliardi). Un ulteriore miglioramento del saldo è indicato nel biennio 2017-2018, per effetto dell'incremento delle entrate finali dovuto essenzialmente all'andamento crescente delle entrate tributarie. Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2016 da parte del Senato, si evidenzia, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di circa 6 miliardi di euro nel 2016 e una diminuzione delle entrate finali di oltre 14 miliardi, che interessa in particolare le entrate tributarie. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare per il 2016 aumenta a 31,7 miliardi di euro, con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (11,4 miliardi) di oltre 20 miliardi di euro. Il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori indicati a legislazione vigente è da mettere in relazione alla natura espansiva del disegno di legge di stabilità 2016.

Presenta ed illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni in riferimento al disegno di legge di stabilità (*vedi allegato 1*) e una proposta di un parere favorevole al disegno di legge di bilancio (*vedi allegato 2*).

Il deputato Ivan CATALANO (*SCPI*) manifesta perplessità in merito all'osservazione formulata nella proposta di parere presentata dalla relatrice riferita al comma 496 della legge di stabilità per il 2016, ritenendo più opportuno che il coinvolgimento delle Regioni avvenga successivamente all'avvio della sperimentazione delle modalità innovative per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, ovvero quando tale sperimentazione sia giunta ad un regime di ordinarietà.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) propone di integrare la proposta di parere nel senso di valutare l'opportunità di estendere il contributo previsto dal comma 439 a favore delle province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario anche alle province e alle città metropolitane delle Regioni a statuto speciale.

Il deputato Michele MOGNATO (*PD*) evidenzia la necessità di verificare la sussistenza di risorse, ove si estendano contributi a favore di altri enti territoriali.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, rileva che il parere espresso dalla Commissione sui provvedimenti in esame debba attenersi unicamente ai profili di compatibilità delle disposizioni in essi contenute con le regole di ripartizione tra Stato, Regioni ed enti locali, senza riferirsi ai profili di merito riguardanti le scelte di bilancio che sono di stretta competenza della V Commissione bilancio. Con riferimento a quanto espresso dal deputato Catalano, fa presente che l'osservazione riferita al comma 496 dell'articolo 1 attiene all'opportunità di coinvolgere le Regioni al fine di consentire al ministro delle infrastrutture e dei trasporti una conoscenza più approfondita sull'organizzazione del trasporto pubblico e locale e permettere pertanto una sperimentazione più efficace.

Il deputato Mauro PILI (*MISTO*) sottolinea che, dall'impostazione della legge di stabilità per il 2016, emerge con chiarezza la visione centralista del Governo a scapito delle politiche regionali, in particolare per quanto attiene alla spesa sanitaria, lamentando altresì la mancanza di coesione e di riequilibrio in merito al Fondo di coesione che, a suo giudizio, viene utilizzato venendo meno al principio di riparto proporzionale tra le regioni. Stigmatizza inoltre l'assenza di disposizioni volte a favorire le politiche di sviluppo delle regioni del Sud e in particolare di quelle insulari, manifestando pertanto contrarietà alla previsione degli oneri di cui esse sono gravate. Dichiarò, pertanto, il suo voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*) manifesta contrarietà all'osservazione formulata nella proposta di parere presentata dalla relatrice, volta ad estendere a tutte le regioni e province autonome l'esenzione IRPEF a favore di chi percepisce borse di studio per la frequenza dei corsi

di perfezionamento e delle scuole di specializzazione erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, considerato che tale esenzione, prevista dal comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità, è dovuta alla constatazione di una vera specialità e non si tratta di un privilegio. Dichiara pertanto il suo voto contrario sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), tenuto conto previsto dal secondo periodo del comma 496 dell'articolo 1 che richiede l'intesa con le Regioni in relazione alle risorse del Fondo finalizzato all'acquisto diretto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice riferita al medesimo comma 496 debba essere ulteriormente specificata, nel senso di rendere il coinvolgimento delle Regioni più stringente, nel senso di prevedere che il decreto del ministro delle infrastrutture ivi richiamato sia emanato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Il deputato Ivan CATALANO (*SCPI*) evidenzia come le procedure di intesa con le Regioni possano rallentare la sperimentazione che, invece, ritiene opportuno venga effettuata in modo celere e tempestivo.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, sottolinea l'opportunità di mantenere nell'osservazione al comma 496 il riferimento al «coinvolgimento» delle autonomie territoriali, lasciando alla Commissione di merito la decisione in ordine alle modalità di tale coinvolgimento; rileva peraltro che l'osservazione dovrebbe richiamare la Conferenza Stato-regioni, trattandosi dell'emanazione di un atto regolamentare di carattere generale. Propone inoltre di aggiungere un'osservazione relativa alla specificità delle Regioni speciali insulari, ai fini di una verifica della congruità delle risorse alle stesse assegnate, sia con riferimento alle politiche di coesione che con riguardo alle effettive condizioni di criticità evidenziate dalle Regioni medesime sul fronte delle entrate tributarie e fiscali.

Il deputato Mauro PILI (*MISTO*) dichiara di astenersi dalla votazione in caso di accoglimento dell'osservazione proposta dal Presidente.

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatrice*, replicando alle considerazioni del deputato Kronbichler, precisa di conoscere la specificità della situazione della Provincia autonoma di Bolzano; ritiene peraltro di mantenere l'osservazione al fine di evitare eventuali disparità di trattamento in caso di presenza di situazioni analoghe a quelle di Bolzano.

Presenta infine una nuova formulazione della proposta di parere sul disegno di legge di stabilità (*vedi allegato 3*), che tiene conto degli altri rilievi e osservazioni emersi nel corso del dibattito.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata, in riferimento al disegno di legge di stabilità (*vedi allegato*

3) e la proposta di parere della relatrice al disegno di legge di bilancio (vedi allegato 2).

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

(Testo unificato C. 1454 e abb.)

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ivan CATALANO (*SCpI*), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 1454 consta di 5 articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori (articolo 1). Le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili. L'articolo 2 in particolare prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tra-

mite le loro associazioni). L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime «*de minimis*» (ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero, per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi: Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento sul «*de minimis*» n. 1407 del 2013). Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo 4 contiene la disciplina sanzionatoria, che fa rinvio all'articolo 517 del codice penale, che punisce il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci con la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro. L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici C. 2188 approvata, in un testo unificato, dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che il provvedimento consiste in un testo unificato di diverse proposte di legge, approvato dall'Assemblea del Senato l'11 marzo 2014. Il testo in applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, pone limiti alla partecipazione dei giudici all'attività politica, al fine di contemperare la doverosa imparzialità dei giudici con il diritto di tutti i cittadini

di accedere alle cariche pubbliche, sancito dall'articolo 51 della Costituzione. Ricorda che l'articolo 65 della Costituzione stabilisce una riserva di legge per l'individuazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore mentre l'articolo 122, primo comma, dispone che «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Il testo unificato si compone di 16 articoli. L'articolo 1 interviene in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. Il comma 1 esclude che i magistrati possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La disposizione si applica a tutti i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'articolo 10. In particolare, per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, non possono essere candidati i magistrati che prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. Per le elezioni europee, dove la circoscrizione elettorale comprende più regioni, possono candidarsi nelle circoscrizioni elettorali in cui non sono comprese regioni in cui hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni. Il comma 1 disciplina i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni provinciali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore provinciale. Rilevo che la disposizione deve essere valutata alla luce della nuova disciplina in tema di città metropolitane e province dettata dalla legge n. 56 del 2014. Il medesimo comma 1 disciplina, infine, i casi di incandidabilità dei magistrati alle elezioni comunali e circoscrizionali e di divieto di assunzione dell'incarico di assessore comunale. Anche in tal caso i magistrati non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali – vale a dire di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato – o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Anche in questo caso, la disposizione non si applica ai magistrati onorari. L'articolo 3, al comma 1, concerne la dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali da parte di magistrati, la quale deve essere

corredata da una dichiarazione sostitutiva (cosiddetta autocertificazione) attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità. L'articolo 4 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il magistrato può scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità o la corresponsione della sola indennità di carica. L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti. L'articolo 6 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale e locale. Osserva che la proposta di legge non disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati con incarichi di governo regionale. L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento del Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del nuovo ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico che abbiano optato per questa soluzione. Il comma 2, demanda ad ulteriore regolamento del Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati cessati da un incarico elettivo che abbiano optato per questa soluzione (preferendola al rientro in magistratura, all'inserimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato ovvero al prepensionamento). L'articolo 9 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli locali, ossia che siano stati eletti: Sindaco o consigliere comunale; Presidente delle provincia o consigliere provinciale; Consigliere circoscrizionale. L'articolo 10 disciplina l'eleggibilità e i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o della carica di governo. Rileva che la proposta di legge non disciplina l'ineleggibilità dei magistrati onorari a livello regionale né la loro assunzione di incarichi di governo regionale; soprattutto non sono previste limitazioni al successivo esercizio delle funzioni a seguito di incarico regionale. L'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale. Al riguardo ricorda, come già rilevato, che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali. La legge n. 165 del 2004 ha dato attuazione a tale precetto costituzionale, individuando i principi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi, tra cui, in particolare: sussistenza di cause di ineleggibilità; inefficacia delle cause di

ineleggibilità; sussistenza di cause di incompatibilità. Quanto alle cause di incandidabilità, fa presente che l'articolo 2 della predetta legge n. 165 del 2004, nell'individuare i suddetti principi fondamentali cui le regioni sono chiamate ad attenersi nel disciplinare con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, fa espressamente salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione. Al riguardo, può essere richiamata la sentenza n. 118 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della regione Campania n. 16 del 2011, recanti ipotesi di sospensione di diritto dei consiglieri regionali per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso). La Corte ha rilevato come la disciplina relativa all'incandidabilità alle cariche elettive e alla decadenza di diritto dalle medesime a seguito di condanna definitiva per determinati reati, nonché alla sospensione automatica in caso di condanna non definitiva, ricada nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione): materia che, per costante giurisprudenza della Corte, si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». L'articolo 12 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere le seguenti funzioni: parlamentare europeo; deputato; senatore; consigliere provinciale; consigliere comunale; consigliere circoscrizionale; Presidente del Consiglio dei ministri; Vice Presidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato; Presidente di regione; Assessore regionale; Presidente di Provincia; Assessore provinciale; Sindaco; Assessore comunale. Osserva che in questa disposizione si fa riferimento al governo regionale, omettendo però di riferirsi anche al consiglio regionale. L'articolo 13 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, con riguardo all'astensione obbligatoria del giudice e alla ricsuzione. Gli articoli 14 e 15 intervengono in tema di illeciti disciplinari dei magistrati. L'articolo 16 concerne infine le abrogazioni.

Presenta ed illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

C. 3369, approvata dal Senato

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relattrice, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta odierna, comunica che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla VI Commissione della Camera sulla proposta di legge C. 3369, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, già approvata dal Senato. La proposta di legge in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Evidenzia preliminarmente che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere *o*) e *u*) – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori. La proposta di legge è composta da un unico articolo di 9 commi. L'articolo 1, comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Tale organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento. Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari indipendenti; le società di consulenza finanziaria. Mentre il comma 3-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede disposizioni relative agli agenti di assicurazione, il comma 4 dispone che: i promotori finan-

ziari assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti. Il comma 5 reca disposizioni relative al personale dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il comma 6 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il comma 7 individua la destinazione delle entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1). Mentre il comma 8 reca modifiche all'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il comma 8-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione da parte della Consob, presso il proprio bilancio, di un Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori. Rileva infine che nel corso dell'esame in sede referente sono stati aggiunti i commi 8-ter e 8-quater che, rispettivamente, intervengono in materia di oneri per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato e di disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che avviate e non ancora concluse. Il comma 9 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di cittadinanza

S. 2092 e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, avverte che, la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 1^a Commissione del Senato, sul disegno di legge S. 2092 e abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera. Il disegno di legge si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91). La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadi-

nanza italiana per nascita (c.d. *ius soli*) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. *ius culturae*). In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. *ius soli*). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può: rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. *ius culturae*). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato. Anche in tal caso, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età. Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza. È stata inoltre dettata una disciplina transitoria. Coloro che abbiano maturato

i requisiti per l'acquisto *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto *iure soli* o *iure culturae* prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato****(Legge di stabilità 2016)****(C. 3444 Governo, approvato dal Senato)**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 3444, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», composto da un articolo unico;

evidenziato che il disegno di legge di stabilità per il 2016 è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015;

rilevato che:

il comma 325 ridetermina il fabbisogno sanitario nazionale *standard* per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro;

il Patto per la salute 2014-2016 aveva determinato il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato in 115.444 milioni di euro per il 2016, importo confermato dalla legge di stabilità 2015, e successivamente ridotto dal decreto-legge n. 78 del 2015, per un importo pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015;

la rideterminazione a 111.000 milioni di euro comporta, per il 2016, una ulteriore riduzione rispetto a quanto previsto dal suddetto Patto per la salute, ma comunque in aumento rispetto a quanto stanziato per il 2015;

la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* non è stata preceduta da una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nonostante il fatto che l'intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio 2014-2016, prevedesse che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del SSN, la stessa intesa sul Patto della salute dovesse essere oggetto di revisione;

valutato positivamente il comma 326, inserito nel corso dell'esame al Senato, che prevede che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale;

considerato che:

i commi 388-390 prevedono il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per il quadriennio 2016-2019: il comma 388 determina il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mentre i commi 389 e 390 modificano l'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario; per effetto di tale ultima modifica, le regioni a statuto ordinario dovranno nel 2019 assicurare un contributo di 4.202 milioni di euro;

il comma 391 ai fini della riduzione del debito, attribuisce, nell'anno 2016, alle Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio; tale intervento non determina peraltro oneri in termini di indebitamento netto;

i commi 407-412 e 415-429 dispongono il superamento del Patto di stabilità interno, introducendo una nuova disciplina per il pareggio di bilancio degli enti territoriali;

per gli enti locali, la nuova disciplina pone fine alla stagione dei tagli ai bilanci, avviata dal 2007, che ha determinato una contrazione delle risorse pari a oltre 18 miliardi dal 2007 ad oggi, di cui ben 13 miliardi nell'ultimo quinquennio; essa favorirà una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti e alla crescita;

il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza meno spese finali di competenza), senza previsione di avanzo e con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito, potrà determinare una significativa ripresa degli investimenti locali, anche attraverso il riassorbimento degli avanzi di amministrazione cumulati, già nel primo anno di applicazione;

valutati positivamente i commi 453-464, che introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna

Regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali;

rilevato che:

il comma 26 introduce un'esenzione IRPEF in favore di chi percepisce borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, laddove apparirebbe opportuno prevedere un'analogia esenzione per le borse di studio erogate allo stesso titolo da tutte le Regioni e Province autonome, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 per le borse di studio corrisposte dalle Regioni e dalle Province autonome agli studenti universitari;

il comma 250 prevede che la regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato attivi procedure concorsuali pubbliche che riconoscano l'esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale è ascrivibile alla competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», in ragione dei suoi contenuti marcatamente pubblicistici, ribadendo altresì la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 Cost. (sentenze n. 100/2010, n. 233/2006, n. 95/2008, n. 380/2004, n. 4/2004);

il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cosiddetta terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

i commi 292, 293, 297 e 298 richiamano interventi da adottare con «provvedimento della Giunta regionale»; analogamente il comma 399 prevede una «deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale» ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione;

secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione (sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);

il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione, fra l'altro, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della sa-

lute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

il comma 318 introduce una procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, in base alla quale il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006 si è espressa circa la necessità di conseguire l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in materia di sanità;

il comma 371 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina, rimandando l'individuazione dei relativi interventi ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto, per i progetti di ciclovie turistiche, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tale intervento potrebbe essere riconducibile alle materie «reti di trasporto di interesse regionale» e «turismo», ascritte alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.; la materia è già oggetto di intervento da parte di leggi regionali (cfr. Legge Regione Puglia n. 1/2013; Legge Regione Abruzzo n. 8/2013; Legge Regione Toscana n. 27/2012; Legge Regione Marche n. 38/2012);

il comma 496 – per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale – istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, cui confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili sul fondo volto favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006);

esso rimette inoltre ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo comma 496, per il quale occorre valutare il coinvolgimento delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'impatto della manovra economica sulle politiche sanitarie regionali;

2) valuti la Commissione di merito la sostenibilità, sul piano del bilancio pluriennale, del contributo richiesto alle Regioni dai commi 388-390;

3) al comma 26, si valuti l'eventuale necessità, qualora esistano altre realtà simili a quella della Provincia di Bolzano, di estendere a tutte le Regioni e Province autonome l'esenzione IRPEF in favore di chi percepisce borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 per le borse di studio corrisposte dalle Regioni e dalle Province autonome agli studenti universitari;

4) si valuti il comma 250 alla luce giurisprudenza costituzionale che ascrive la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale alla competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni» (sentenze n. 100/2010, n. 233/2006, n. 95/2008, n. 380/2004, n. 4/2004);

5) al comma 253, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Regione interessata ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cd. terra dei fuochi;

6) ai commi 292, 293, 297, 298 e 399, sia valutato di sostituire i riferimenti ai provvedimenti della Giunta regionale con un riferimento generico ad un provvedimento della Regione, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

7) al comma 294, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute, che definisce gli ambiti assistenziali ed i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006;

8) al comma 318, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

9) al comma 371, siano valutate le opportune forme di coinvolgimento delle Regioni per l'emanazione del decreto del Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti che individua gli interventi per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni;

10) al comma 391, si chiarisca l'effettiva spendibilità delle risorse derivanti dal contributo per la riduzione del debito regionale;

11) al comma 496, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3445, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018» (C. 3445 Governo, approvato dal Senato).

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 3444, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», composto da un articolo unico;

evidenziato che il disegno di legge di stabilità per il 2016 è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 che, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015;

rilevato che:

il comma 325 ridetermina il fabbisogno sanitario nazionale *standard* per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro;

il Patto per la salute 2014-2016 aveva determinato il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato in 115.444 milioni di euro per il 2016, importo confermato dalla legge di stabilità 2015, e successivamente ridotto dal decreto-legge n. 78 del 2015, per un importo pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015;

la rideterminazione a 111.000 milioni di euro comporta, per il 2016, una ulteriore riduzione rispetto a quanto previsto dal suddetto Patto per la salute, ma comunque in aumento rispetto a quanto stanziato per il 2015;

la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* non è stata preceduta da una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nonostante il fatto che l'intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio 2014-2016, prevedesse che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del SSN, la stessa intesa sul Patto della salute dovesse essere oggetto di revisione;

valutato positivamente il comma 326, inserito nel corso dell'esame al Senato, che prevede che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per

il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale;

considerato che:

i commi 388-390 prevedono il concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per il quadriennio 2016-2019: il comma 388 determina il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mentre i commi 389 e 390 modificano l'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario; per effetto di tale ultima modifica, le regioni a statuto ordinario dovranno nel 2019 assicurare un contributo di 4.202 milioni di euro;

il comma 391 ai fini della riduzione del debito, attribuisce, nell'anno 2016, alle Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio; tale intervento non determina peraltro oneri in termini di indebitamento netto;

i commi 407-412 e 415-429 dispongono il superamento del Patto di stabilità interno, introducendo una nuova disciplina per il pareggio di bilancio degli enti territoriali;

per gli enti locali, la nuova disciplina pone fine alla stagione dei tagli ai bilanci, avviata dal 2007, che ha determinato una contrazione delle risorse pari a oltre 18 miliardi dal 2007 ad oggi, di cui ben 13 miliardi nell'ultimo quinquennio; essa favorirà una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti e alla crescita;

il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza meno spese finali di competenza), senza previsione di avanzo e con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito, potrà determinare una significativa ripresa degli investimenti locali, anche attraverso il riassorbimento degli avanzi di amministrazione cumulati, già nel primo anno di applicazione;

valutati positivamente i commi 453-464, che introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna Regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali;

rilevato che:

il comma 26 introduce un'esenzione IRPEF in favore di chi percepisce borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, laddove ap-

parirebbe opportuno prevedere un'analogia esenzione per le borse di studio erogate allo stesso titolo da tutte le Regioni e Province autonome, come previsto dall'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 per le borse di studio corrisposte dalle Regioni e dalle Province autonome agli studenti universitari;

il comma 250 prevede che la regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato attivi procedure concorsuali pubbliche che riconoscano l'esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale è ascrivibile alla competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», in ragione dei suoi contenuti marcatamente pubblicistici, ribadendo altresì la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 Cost. (sentenze n. 100/2010, n. 233/2006, n. 95/2008, n. 380/2004, n. 4/2004);

il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cosiddetta terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

i commi 292, 293, 297 e 298 richiamano interventi da adottare con «provvedimento della Giunta regionale»; analogamente il comma 399 prevede una «deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale» ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione;

secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione (sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);

il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione, fra l'altro, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

il comma 318 introduce una procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, in base alla quale il provvedimento finale è costituito

da un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 134 del 2006 si è espressa circa la necessità di conseguire l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni in materia di sanità;

il comma 371 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina, rimandando l'individuazione dei relativi interventi ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto, per i progetti di ciclovie turistiche, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tale intervento potrebbe essere riconducibile alle materie «reti di trasporto di interesse regionale» e «turismo», ascritte alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.; la materia è già oggetto di intervento da parte di leggi regionali (cfr. Legge Regione Puglia n. 1/2013; Legge Regione Abruzzo n. 8/2013; Legge Regione Toscana n. 27/2012; Legge Regione Marche n. 38/2012);

il comma 496 – per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale – istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, cui confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili sul fondo volto favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006);

esso rimette inoltre ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo comma 496, per il quale occorre valutare il coinvolgimento delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'impatto della manovra economica sulle politiche sanitarie regionali;

2) valuti la Commissione di merito la sostenibilità, sul piano del bilancio pluriennale, del contributo richiesto alle Regioni dai commi 388-390;

3) al comma 26, si valuti l'eventuale necessità, qualora esistano altre realtà simili a quella della Provincia di Bolzano, di estendere a tutte le Regioni e Province autonome l'esenzione IRPEF in favore di chi per-

cepisce borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 per le borse di studio corrisposte dalle Regioni e dalle Province autonome agli studenti universitari;

4) si valuti il comma 250 alla luce giurisprudenza costituzionale che ascrive la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale alla competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni» (sentenze n. 100/2010, n. 233/2006, n. 95/2008, n. 380/2004, n. 4/2004);

5) al comma 253, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Regione interessata ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cd. terra dei fuochi;

6) ai commi 292, 293, 297, 298 e 399, sia valutato di sostituire i riferimenti ai provvedimenti della Giunta regionale con un riferimento generico ad un provvedimento della Regione, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

7) al comma 294, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute, che definisce gli ambiti assistenziali ed i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006;

8) al comma 318, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

9) al comma 371, siano valutate le opportune forme di coinvolgimento delle Regioni per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua gli interventi per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni;

10) al comma 391, si chiarisca l'effettiva spendibilità delle risorse derivanti dal contributo per la riduzione del debito regionale;

11) al comma 439, si valuti l'opportunità di estendere il contributo ivi previsto alle città metropolitane e alle province delle Regioni a statuto speciale;

12) al comma 496, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni

relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;

13) si valuti altresì la specificità delle Regioni speciali insulari, ai fini della verifica della congruità delle risorse alle stesse assegnate, sia con riferimento alle politiche di coesione che con riguardo alle effettive condizioni di criticità evidenziate dalle Regioni interessate sul fronte delle entrate tributarie e fiscali.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore
(Testo unificato C. 1454 e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;

rilevato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

considerato che nella proposta si alterna il riferimento a un «sistema di tracciabilità», al singolare, e a «sistemi di tracciabilità», al plurale; ciò determina un'incertezza, in quanto rimane dubbio se la legge preveda un unico sistema comune, ovvero la possibilità di diversi sistemi, aventi però in comune le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, e le specifiche previste dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (C. 2188 approvata, in un testo unificato, dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2188 ed abb., recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici»;

rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconducibile alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «elezione del Parlamento europeo», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale» e «legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane», ascritte, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato altresì che la proposta di legge interviene in materia di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, materia disciplinata, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

evidenziato che l'articolo 11 prevede che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale;

rilevato che:

l'articolo 5 disciplina il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni politiche, europee ed amministrative, senza alcun riferimento ai magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali, l'articolo 7 disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale, senza alcun riferimento ai magistrati che abbiano svolto incarichi di governo a livello regionale e l'articolo 9 dispone in ordine al ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti locali, anche in tal caso senza alcun riferi-

mento ai magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni; analogamente l'articolo 10, comma 2, reca disposizioni sul ricollocamento dei magistrati onorari senza disciplinare la situazione dei magistrati eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali la materia del ricollocamento dei magistrati, attenendo allo *status* dei medesimi, risulta peraltro di competenza del legislatore statale;

considerato infine che la proposta di legge non appare coordinata con la nuova disciplina delle città metropolitane e delle province recata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si integri l'articolo 5, dettando una disciplina per il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali;
- 2) si integri l'articolo 7, dettando una disciplina per il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo regionale;
- 3) si integri l'articolo 9, introducendo una disciplina per il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni;
- 4) si integri l'articolo 10, introducendo una disciplina per il ricollocamento dei magistrati onorari eletti o candidati alle elezioni regionali o cessati dalle cariche di governo regionali;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di coordinare la proposta di legge con la nuova disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province recata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

ALLEGATO 6

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
(C. 3369, approvata dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3369 Governo, approvata dal Senato, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria;

rilevato che il contenuto della proposta è riconducibile alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di cittadinanza (S. 2092 e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 2092, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza», approvato dalla Camera;

rilevato che la materia «cittadinanza» è ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *i*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 26 novembre 2015

COMITATO MINORI

Il Comitato Cultura della legalità, minori, scuola, università, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,05.

COMITATO APPALTI

Il Comitato Appalti si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il presidente dell'INPS, Tito Boeri, il direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS, Giulio Blandamura, il direttore centrale entrate dell'INPS, Gabriella Di Michele, e il direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, Luca Sabatini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Deliberazione di una integrazione al programma

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva, deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 18 novembre 2015.

Propone, quindi, di approvare la proposta di integrazione.

La Commissione approva all'unanimità l'integrazione al programma (*vedi allegato*).

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del presidente dell'INPS, Tito Boeri

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, Gabriella DI MICHELE, *direttore centrale entrate dell'INPS*, Giulio BLANDAMURA, *direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS*, e Luca SABATINI, *direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (*AP*) e Carla RUOCCO (*M5S*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, e Giulio BLANDAMURA, *direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.50.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale»

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

- Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;
- rappresentanti della Conferenza Unificata;
- rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;
- Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

- Presidente e gli altri componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
- Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;
- Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;
- professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;
- esperti informatici e di banche dati;
- rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;
- rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;
- rappresentanti dell’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;
- rappresentanti della Corte dei conti;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);
- rappresentanti della Banca d’Italia;
- rappresentanti dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- rappresentanti dell’ ENEL;
- rappresentanti dell’ ITALGAS;
- rappresentanti dell’ACI e del PRA;
- rappresentanti dell’Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);
- rappresentanti dell’Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);
- rappresentanti dell’Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);
- rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
- rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
- rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;
- rappresentanti dell’INPS;
- rappresentanti dell’INAIL;
- rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale.
- rappresentanti di Confindustria;
- rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;
- rappresentanti delle Camere di commercio;
- rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;
- rappresentanti di Confcommercio;
- rappresentanti di Confesercenti;
- rappresentanti di Confapi;
- rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;
- rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche;
- rappresentanti dell’Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;

-
- rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;
 - rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
 - rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
 - rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
 - rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
 - rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;
 - rappresentanti dell'ISTAT;
 - rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;
 - rappresentanti delle Autorità portuali;
 - rappresentanti della SIAE;
 - rappresentanti di Federmanager;
 - rappresentanti di Federfarma;
 - rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:

Audizione del direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Giovanni Sabatini

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, per la disponibilità dimostrata, svolgendo alcune considerazioni finali.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Augusto Rollandin, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Augusto ROLLANDIN, *presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il *presidente* Giancarlo GIORGETTI, i senatori Maria Cecilia GUERRA (PD), Federico FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI, nonché il deputato Federico D'INCÀ (M5S).

Augusto ROLLANDIN, *presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Rollandin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Giovedì 26 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
Elio VITO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione – la cui istituzione è stata deliberata dalla Camera il 30 giugno scorso – è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Edmondo CIRIELLI (*FdI-AN*), intervenendo per un richiamo al regolamento, constata che al momento risultano presenti soltanto tre deputati, circostanza rispetto alla quale desidera esprimere il proprio forte rammarico. Chiede che di ciò sia immediatamente informata la Presidenza della Camera.

Mauro PILI (*Misto*) si associa alla richiesta del deputato Cirielli.

Una circostanza così grave è tanto più da stigmatizzare in quanto l'oggetto dell'inchiesta incide su argomenti particolarmente delicati e rilevanti per la vita di molte persone.

Elio VITO, *presidente*, assicura che – qualora l'imminente chiama confermi l'assenza di numerosi gruppi – provvederà ad informare con una nota personale la Presidenza della Camera.

Questa Commissione deve costituirsi quanto prima per dare inizio ad un'attività di inchiesta particolarmente rilevante.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Edmondo CIRIELLI (*FdI-AN*) e Mauro PILI (*Misto*), indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Elio VITO, *presidente*, constatato che la Commissione non è in numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,45.

Elio VITO, *presidente*, constatata la palese mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, si riserva di riferire alla Presidente della Camera, alla quale spetta la decisione in merito alla fissazione della data per la successiva convocazione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n.498 di martedì 24 novembre 2015, seduta n. 192 della 8ª (Commissione Lavori pubblici, comunicazioni) sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 149, dopo la quarantesima riga, inserire il seguente titolo: «*IN SEDE REFERENTE*»;

– alla pagina 150, alla trentottesima riga, aggiungere il seguente periodo: «Infine, esprime perplessità sull'eliminazione della previsione di emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: sarebbe infatti opportuno conservare un livello di regolazione amministrativa del settore in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ruolo che le attribuzioni di *soft law* dell'ANAC non possono surrogare, trattandosi di cosa diversa».

